



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PER LA DEPURAZIONE**

Prot. n.

### **PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 91 DI DATA 26 Novembre 2020**

#### **O G G E T T O:**

Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto. Importo: Euro 6.816.980,50.= (IVA inclusa). CIG 85306860CA Integrazione e parziale modifica della propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 e riapprovazione della documentazione di gara.

L'articolo 102quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente alla Provincia”*.

Alla fine dell'anno 2016, per ragioni tecniche legate ai volumi di coltivazione autorizzati, si è terminata la coltivazione della discarica in loc. Lavini di Rovereto che di conseguenza veniva chiusa. In seguito a ciò veniva attivata, nel corso del medesimo anno, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata di questa discarica provinciale con lavorazione del rifiuto ed esportazione a recupero del rifiuto di sopravaglio, per il periodo di due anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna (30.06.2017).

Il soggetto appaltatore del servizio è risultato essere l'A.T.I. con capogruppo S.N.U.A. s.r.l.

Considerato che in data 30.06.2019 sarebbe quindi scaduto il contratto in oggetto, con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 99 di data 06.11.2018, si autorizzava l'indizione di una gara, mediante procedura aperta per l'affidamento in appalto, per un periodo di 5 anni, del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto ed esportazione a recupero del rifiuto di sopravaglio. Con medesima determinazione n. 99/2018 si procedeva a prenotare gli importi per la spesa derivante pari ad Euro 15.698.705,00.= suddivisi e distribuiti sugli esercizi finanziari dal 2019 al 2024.

In seguito ad ulteriori valutazioni, vista la forte convenienza dei prezzi del contratto in essere con l'A.T.I. con capogruppo S.N.U.A. s.r.l. e il momento di grande instabilità del mercato dello smaltimento dei rifiuti, con determinazione n. 61 di data 20.06.2019 del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti, è stata invece esercitata la facoltà di rinnovo del contratto con l'A.T.I. per un ulteriore anno, come previsto dal contratto stesso e si è ritenuto di revocare la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 99 di data 06.11.2018.

Per indire la gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore che sarebbe dovuto subentrare all'A.T.I. con capogruppo S.N.U.A. s.r.l., a decorrere dal 01.07.2020, erano stati predisposti tutti i necessari documenti, approvati con la propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 e trasmessi ad APAC con nota di data 09.06.2020, di cui al prot. n. 310582, con richiesta di avvio della procedura di gara e con la prenotazione dei fondi necessari.

Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato d'emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento di data 27.03.2020 di cui al Prot. n. A001/2020/185699/1 con riguardo alle procedura di affidamento e ai contratti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016, alla lettera h) del punto 1. ha disposto: *”i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 9*

*marzo 2020 possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.*

Alla luce di quanto da ultimo premesso, considerata l'imminente scadenza del contratto e valutata l'esigenza di garantire comunque il servizio pubblico essenziale della gestione del servizio a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con nota di data 18.06.2020 di cui al prot. n. 340412 è stata richiesta all'A.T.I. attuale gestore del servizio, la disponibilità ad una proroga, alle medesime condizioni del servizio in oggetto fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sospendendo eventualmente, la voce di capitolato: *“trasporto e recupero del rifiuto CER 191212 ottenuto quale sopravaglio verso impianto autorizzato al recupero”*, sostituendola con la voce di capitolato: *“trasporto del rifiuto CER 191212 ottenuto quale sopravaglio verso la discarica Ischia Podetti per lo smaltimento”* con corrispettivo pari alla voce di capitolato: *“trasporto del rifiuto CER 191212 ottenuto dalla biostabilizzazione del sottovaglio verso la discarica in loc. Ischia Podetti di Trento per lo smaltimento”*.

Tale proposta di sospensione del trasporto e recupero del CER 191212, trova motivazione dal fatto che, per tale attività è in corso un pre-contenzioso con l'appaltatore, il quale sostiene che, per fluttuazioni inaspettate del mercato, si trova a dover sopportare, per l'espletamento di questo servizio, costi ben oltre quello che aveva ipotizzato in sede di gara e che tale situazione crea forti difficoltà economiche, non calcolate e imprevedute. La soluzione individuata, da applicarsi al periodo di proroga tecnica, si rendeva quindi opportuna al fine di limitare il tempo oggetto di contenzioso con l'appaltatore.

Con nota di data 29.06.2020 pervenuta in data 29.06.2020 al prot. n. 369833, l'A.T.I. ha espresso la propria disponibilità alla proroga, precisando però che il proprio assenso era condizionato dal venir meno, in capitolato, della voce: *“trasporto e recupero del rifiuto CER 191212 ottenuto quale sopravaglio verso impianto autorizzato a recupero”*, come proposto dalla stazione appaltante.

Con determinazione del dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 35 di data 01.07.2020 pertanto si procedeva alla proroga come sopra delineata fino al 31.12.2020.

In data 19.08.2020, mentre era in corso la predisposizione degli atti per la nuova gara d'appalto, è pervenuta al Servizio Gestione degli Impianti, la nota della ditta SNUA S.r.l., con la quale il Gestore segnalava un'anomalia riscontrata in un'analisi di controllo sulla qualità del percolato prodotto dalla discarica in oggetto e paventando che tale anomalia potesse essere riconducibile alle trasformazioni chimico-fisiche, che si sarebbero innescate nella discarica a seguito della completa copertura con teli impermeabili; la copertura, secondo il Gestore, avrebbe determinato sia una riduzione quantitativa del percolato, sia una modificazione qualitativa dello stesso, per concentrazione degli inquinanti; tali fattori avrebbero potuto determinare la non conformità del percolato ai limiti di accettabilità di cui all'art. 8-bis del *«disciplinare per il conferimento ed il trattamento presso gli impianti di depurazione della Provincia autonoma di Trento dei reflui ai sensi dell'art. 95, comma 5 e 96, comma 2, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”* approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 di data 10.05.2019, generando in tal modo un'inaspettata ed imprevedibile anomalia, che avrebbe reso molto più oneroso sia il trasporto che lo smaltimento del percolato.

Detta anomalia, se confermata, avrebbe richiesto una sostanziale modifica della formulazione del nuovo appalto in corso di predisposizione, che prevedeva una gestione del percolato come rifiuto non pericoloso, dovendosi configurare invece la gestione di un rifiuto pericoloso con costi di trasporto e smaltimento notevolmente più alti di quelli preventivati.

Trattandosi di un aspetto molto delicato, alla luce della segnalazione di cui sopra, il Servizio Gestione degli impianti ha disposto delle autonome verifiche mediante l'affidamento, a laboratori specializzati, di una serie di nuove analisi.

Le analisi di verifica non hanno confermato la situazione di anomalia segnalata dalla ditta S.N.U.A. s.r.l., tuttavia l'ipotesi di un peggioramento qualitativo del percolato è stata comunque presa in seria considerazione, ritenendo che nel corso di validità del nuovo contratto tale situazione si possa anche effettivamente manifestare; conseguentemente si è dovuto ripensare e riscrivere la documentazione di gara; tutte queste necessarie ed indifferibili verifiche e le conseguenti rivisitazioni del capitolato di gara hanno indotto la stazione appaltante a dover sospendere la procedura di gara.

Sono state pertanto studiate, previste ed inserite, nella documentazione di gara, ulteriori modalità operative e relativi costi che possano far fronte al verificarsi del cambiamento imprevedibile ed anomalo della qualità del percolato. Ciò ha comportato la modifica e l'integrazione della precedente documentazione di gara, già approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 27 di data 09.06.2020, che induce pertanto a doverla riapprovare con il presente provvedimento.

Ulteriormente il susseguirsi continuo ed incessante delle ordinanze e dei provvedimenti normativi degli ultimi mesi, in relazione alla pandemia da COVID 19, ha avuto una ricaduta sull'attività da svolgersi ed ha comportato, in corso di predisposizione della documentazione di gara, la continua modifica ed aggiornamento delle modalità di gestione delle lavorazioni dei rifiuti e conseguentemente della discarica.

L'importo di stima relativo al servizio in oggetto supera la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il servizio avrà decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna ed avrà durata di anni 7, in modo da allineare tale scadenza a quella degli altri appalti di gestione delle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 si ritiene, comunque, di prevedere nei documenti di gara anche una opzione di proroga. *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.

Il sopralluogo è richiesto obbligatoriamente in relazione alla presa di coscienza della complessità della tipologia di servizio che l'aggiudicatario andrà a svolgere comprensivo della gestione di impianti di trattamento di rifiuti CER200301 e di valorizzazione energetica presenti nella discarica; infatti le lavorazioni e l'organizzazione dei trasbordi e dei trasporti che sono regolati da specifica Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) risultano fortemente interconnessi e pertanto sono vincolati alla valutazione degli spazi fisici anche all'interno del capannone e dei conseguenti tragitti da percorrere.

Non vi è la suddivisione in lotti del servizio in quanto la sede della prestazione è unica e l'appalto si compone di varie prestazioni tra loro fortemente interconnesse che sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) la quale (rilasciata da A.P.P.A.) prevede che tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto siano a carico di un unico soggetto.

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 ter della L.P. 06.08.2020 n. 6 per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale, stabilendo pertanto il termine di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte dalla pubblicazione del Bando di gara d'appalto.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 ed il relativo allegato specificatamente al punto k), inerente alle "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivante dall'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro", l'Amministrazione non riconosce particolari oneri per la sicurezza derivanti dall'applicazione di tali misure, in quanto esse coincidono con le specifiche misure di sicurezza e tutela da rischio biologico poste già a carico dell'aggiudicatario. L'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. Non saranno inoltre riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione legate alla presenza del COVID-19.

Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano, in generale, come gestioni di rifiuti e di impianti di trattamento di rifiuti. Le prestazioni da rendersi si suddividono in due tipologie di cui una principale ed una secondaria.

La prestazione principale prevede: gestione dell'impianto di discarica, il trasbordo delle varie frazioni di rifiuti, gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER200301 e del comparto di biostabilizzazione del sottovaglio, la gestione e trasporto dei colaticci della biostabilizzazione presso i depuratori della Provincia Autonoma di Trento e, dal 3 agosto 2023, anche la gestione dell'impianto di torcia.

Le prestazioni secondarie prevedono: il trasporto delle frazioni di sottovaglio stabilizzato, del CER 200301, del CER 200307, del CER 191212 e del CER200303 alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento, del CER 200108 all'impianto di trattamento della FORSU al depuratore in loc. Navicello a Rovereto.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

### **Requisiti di ordine generale:**

Le imprese aggiudicatrici dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento del servizio in oggetto.

### **Requisiti di idoneità professionale:**

Requisiti per la prestazione principale:

- a. *(per il recupero)* autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 t di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio;
- b. *(per il trasporto)* iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, classe C o superiore;

Requisiti per la prestazione secondaria:

- c. *(per il trasporto del rifiuto di sottovaglio codice CER 191212)* iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER 191212, classe E o superiore;
- d. *(per il trasporto del rifiuto codice CER 200108 - FORSU)* iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200108, classe B o superiore;
- e. *(per il trasporto del rifiuto codice CER 200307 – ingombranti e codice CER 200303)* iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200307, classe B o superiore e codice CER 200303;

### **Requisiti di capacità economico-finanziario**

Requisiti per la prestazione principale:

I candidati dovranno aver svolto servizi analoghi di gestione di impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un ammontare complessivo minimo di euro 1.000.000,00.= In caso di candidati raggruppati o raggruppandi, il requisito dovrà essere posseduto complessivamente.

Requisiti per la prestazione secondaria:

Relativamente ai soggetti che dovessero espletare la sola prestazione secondaria del trasporto, gli stessi dovranno aver svolto servizi analoghi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani - classe "C" o superiore ai sensi del D.M. 120/2014 e s. m. i. negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un ammontare complessivo minimo di Euro 200.000,00.=.

### **Requisiti in caso di candidati raggruppati o raggruppandi**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale l'impresa capogruppo dovrà attestare il possesso di requisiti per la prestazione principale mentre l'impresa mandante dovrà attestare il possesso dei requisiti per la prestazione secondaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di cui al punto a) – autorizzazioni al recupero – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole (autorizzazione sufficiente a trattare 10.000 t/anno) e che l'impresa mandataria o una impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria ossia dovrà avere l'autorizzazione sufficiente a trattare oltre 5.000t/anno.

Il requisito di cui al punto b) – iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "D".

Il requisito di cui al punto c) – iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "F".

Il requisito di cui ai punti d) ed e) – iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la classe "B".

Ogni componente dovrà trasportare rifiuti in misura comunque compatibile con la classe della propria autorizzazione.

I requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in via cumulativa dall'intero raggruppamento, fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà presentarli in misura maggioritaria.

Per le ragioni sopra esposte, si propone di procedere all'affidamento del servizio di gestione integrata, della discarica summenzionata, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione di cui all'articolo 95 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, secondo gli elementi indicati nell'allegato documento denominato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" (che costituisce schema per la predisposizione del bando di gara da parte dell'ufficio competente dell'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti).

Il servizio di gestione integrata in oggetto riporta i seguenti oneri economici derivanti dal quadro economico per il periodo di anni 7.

Il costo della manodopera è stimato in Euro 363.744,64.= all'anno calcolato applicando le tabelle del costo della manodopera del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE e del CCNL trasporto merci, logistica e spedizioni per la parte relativa ai trasporti.

TOTALE SERVIZIO per 7 anni	€ 6.169.255,00.=
Oneri per la sicurezza totali (non soggetti a ribasso)	€ 28.000,00.=
TOTALE 7 anni IVA esclusa	€ 6.197.255,00.=
IVA 10%	€ 619.725,50.=
TOTALE COMPLESSIVO IVA inclusa	€ 6.816.980,50.=

Le attività richieste al gestore sono descritte nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto integrato dal quadro economico, che ricomprende anche le Autorizzazioni integrate Ambientali e gli stati di consistenza degli impianti. Il gestore è tenuto a svolgere, oltre alla gestione degli impianti ed ai compiti di cui sopra, anche gli interventi di manutenzione straordinaria a guasto e la fornitura di pezzi di ricambio.

Il costo complessivo per il bilancio di ADEP da prenotare sul capitolo 5016-001 risulta pari ad Euro 6.816.980,50.= così suddiviso:

ANNO	ONERI DA C.S.A.	I.V.A. AL 10%	TOTALE
2021	€ 875.870,00.=	€ 87.587,00.=	€ 963.457,00.=
2022	€ 875.870,00.=	€ 87.587,00.=	€ 963.457,00.=
2023	€ 882.035,00.=	€ 88.203,50.=	€ 970.238,50.=
2024	€ 890.870,00.=	€ 89.087,00.=	€ 979.957,00.=
2025	€ 890.870,00.=	€ 89.087,00.=	€ 979.957,00.=
2026	€ 890.870,00.=	€ 89.087,00.=	€ 979.957,00.=
2027	€ 890.870,00.=	€ 89.087,00.=	€ 979.957,00.=

L'inizio dell'esecuzione del servizio di gestione dell'appalto in oggetto sarà documentato mediante apposito verbale di consegna ed avrà luogo subordinatamente all'acquisizione alla voltura delle



AIA come stabilito dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto ma è comunque prevista la consegna anticipata e frazionata del servizio in caso di necessità.

Al termine di ogni anno contrattuale si farà luogo ad automatico aggiornamento dei prezzi.

Il compenso per l'espletamento del servizio verrà corrisposto in rate bimestrali posticipate, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto.

Poiché l'attività di gestione in oggetto ha anche aspetti di pericolosità, si ritiene di escludere dalla previsione in capitolato speciale d'appalto di avvalersi della collaborazione di lavoratori svantaggiati.

Poiché l'attività da svolgersi è di servizio pubblico essenziale per il quale vi è la necessità di avere costante monitoraggio con necessità di un continuo coordinamento che richiede costante presenza e sorveglianza al fine di evitare qualsiasi ritardo, si ritiene ulteriormente di prevedere nell'ambito del capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore indichi una sede/recapito sul territorio provinciale dove eleggerà domicilio.

Si rende quindi necessario l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata oggetto del presente provvedimento per l'importo in gara più sopra riportato.

Si ritiene opportuno che gli allegati al presente provvedimento vengano considerati non soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 20 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara, a tutela del regolare svolgimento della procedura di gara.

Considerato che l'attuale rapporto contrattuale di gestione della discarica attualmente in corso di esecuzione scadrà in data 31 dicembre 2020 e tenuto conto dei tempi minimi necessari per l'espletamento della procedura di gara e per il perfezionamento dell'aggiudicazione si evidenzia l'assoluta necessità di assicurare la continuità della prestazione del servizio pubblico essenziale della gestione della discariche in oggetto, imponendo quindi di autorizzare la consegna degli impianti e l'inizio delle attività anche nelle more della stipulazione del contratto.

Si dà atto che per il servizio di cui al presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione utile, APAC o CONSIP sul ME-PAT ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 11 luglio 2013, n. 1392 e ss. mm..

Si dà atto che il servizio di cui al presente provvedimento rientra nelle attività soggette alla disciplina di cui all'art. 29 del D.L.90/2014 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 114 (white list).

Con il presente provvedimento si provvede anche a ridurre le prenotazioni fondi assunte al capitolo 5016 – 001 ed effettuate con la propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 come di seguito indicato:

- n. 30000892-002 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
- n. 30000892-003 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2022;

- n. 30000892-004 per Euro 438.058,50.= sull'esercizio finanziario 2023;

Alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.816.980,50.= si farà fronte con le seguenti prenotazioni fondi sul capitolo del Bilancio dell'Agenzia della Depurazione 5016-001:

- € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
- € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2022;
- € 970.238,50.= sull'esercizio finanziario 2023;
- € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2024;
- € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2025;
- € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2026;
- € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2027;

L'aggiornamento annuale dei prezzi troverà copertura, di volta in volta, tramite atto gestionale e relativo impegno di spesa.

Si ritiene di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L. P. n. 7 del 3 aprile 1997 e s. m. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. Del 26 marzo 1998.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la LP 7/1997 e il DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/leg;
- visto l'articolo 102quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg;
- vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1992, n. 10-40/Leg;
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e ss. mm. concernente "norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di esecuzione;
- visto l'art. 39quater della L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
- vista la L. P. 23 marzo 2020, n. 20 e ss.mm.;
- vista la L. P. 06.08.2020 n. 6;
- visto l'art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg.;

- visto l'atto organizzativo dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all'art. 56 e all'allegato n. 4/2;
- vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il piano triennale di attività;
- visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018;
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 87 di data 01.02.2019: approvazione del regolamento di contabilità dell'ADEP;
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 92 di data 30.01.2020: approvazione bilancio ADEP e piano attività;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell'Agenzia per la Depurazione da ultimo modificata con determinazione n. 18 del 23 novembre 2020;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

determina

1. di riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa, tutta la documentazione necessaria per la gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
  - "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE";
  - "QUADRO ECONOMICO ANNUO" con allegato computo specifico sicurezza COVID 19;
  - "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" che comprende in allegato, la planimetria, lo stato di consistenza, il DUVRI e la tabella "A" dell'uscante di cui all'art. 20 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Allegato A) del provvedimento a contrarre;
2. di dare atto che con proprio precedente provvedimento n. 27 di data 09.06.2020 era già stata autorizzata, per le motivazioni esposte in premessa, l'indizione di una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto, per un periodo di 3 anni;
3. che con il presente provvedimento la durata del nuovo contratto d'appalto viene definita in 7 anni, per allineare la scadenza di tutti gli appalti di servizio delle discariche di proprietà

della Provincia Autonoma di Trento, con la previsione della possibilità per l'amministrazione di esercitare l'ulteriore opzione di proroga tecnica ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

4. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il termine di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte dalla pubblicazione del Bando di gara d'appalto;
5. di dare atto che il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, secondo gli elementi indicati nel documento "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", che costituisce schema per la predisposizione del bando di gara da parte dell'Ufficio competente dell'Agenzia provinciale per i Contratti e Appalti;
6. di considerare le premesse al presente provvedimento parti integranti e sostanziali dello stesso;
7. di escludere, per le motivazioni esposte in premessa, dalla previsione in capitolato speciale d'appalto di avvalersi della collaborazione di lavoratori svantaggiati;
8. di prevedere, per le motivazioni esposte in premessa, nell'ambito del capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore indichi una sede/recapito sul territorio provinciale dove eleggerà domicilio;
9. di demandare alla competente Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli adempimenti connessi all'esperimento della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto nonché degli adempimenti connessi alla stipulazione dei relativi contratti, dando atto che la sottoscrizione di questi ultimi sono di competenza del Dirigente del Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la Depurazione e conferendo mandato di indire la gara attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando tipo n. 1/2017, adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs.50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L. P. 2/2016 e con le altre norme provinciali applicabili;
10. di dare atto che il codice CIG relativo al contratto in oggetto del presente provvedimento, acquisito ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 è il seguente: CIG 85306860CA;
11. di riservarsi di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
12. di riservarsi di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
13. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento dell'attività di gestione degli impianti oggetto dell'appalto anche prima della sottoscrizione dei relativi contratti, ove ciò si renda necessario per assicurare la continuità del servizio subordinatamente alla sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto dell'offerta, nonché alle verifiche "antimafia" di cui al d.lgs. 159/2011;

14. di ridurre, per le motivazioni esposte in premessa, le prenotazioni fondi assunte al capitolo 5016-001 con propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 come di seguito indicato:
- n. 30000892-002 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
  - n. 30000892-003 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2022;
  - n. 30000892-004 per Euro 438.058,50.= sull'esercizio finanziario 2023;
15. di prenotare l'importo derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.816.980,50.= sul capitolo del Bilancio dell'Agenzia della Depurazione 5016-001 come di seguito indicato:
- € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
  - € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2022;
  - € 970.238,50.= sull'esercizio finanziario 2023;
  - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2024;
  - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2025;
  - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2026;
  - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2027
16. di dare atto che l'aggiornamento annuale dei prezzi troverà copertura, di volta in volta, tramite atto gestionale e relativo impegno di spesa;
17. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L. P. n. 7 del 3 aprile 1997 approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. Del 26 marzo 1998;
18. di ritenere opportuno che gli allegati al presente provvedimento vengano considerati non soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando.

MRD

IL DIRIGENTE  
ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI